

Bruxelles, 18 maggio 2026
(OR. en)

9355/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0125 (NLE)

ECOFIN 620
UEM 168
FIN 692
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 248 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 248 final.

All.: COM(2026) 248 final



Bruxelles, 18.5.2026
COM(2026) 248 final

2026/0125 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo**

{SWD(2026) 132 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Portogallo il 22 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 17 ottobre 2023³, dell'8 ottobre 2024⁴, del 13 maggio 2025⁵, del 29 settembre 2025⁶ e del 12 dicembre 2025⁷.
- (2) Il 31 marzo 2026 il Portogallo ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti il Portogallo ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dal Portogallo a causa di circostanze oggettive riguardano 92 misure.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 10149/21 INIT; ST 10149/21 ADD 1 REV 1.

³ ST 13351/23 INIT; ST 13351/23 ADD 1 REV 1.

⁴ ST 13497/24 INIT; ST 13497/24 ADD 1.

⁵ ST 8055/25 INIT; ST 8055/25 ADD 1.

⁶ ST 12491/25 INIT; ST 12491/25 ADD 1.

⁷ ST 15796/25 INIT; ST 15796/25 ADD 1.

- (4) Il Portogallo ha spiegato che due misure sono ormai irrealizzabili a causa di difficoltà tecniche impreviste. Si tratta delle misure C21-09 (Sportello unico per la concessione di licenze e il monitoraggio dei progetti di energia rinnovabile) e C21-i14 (Trasporto rapido in autobus Braga). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano soppresse. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) Il Portogallo ha spiegato che 24 misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di catastrofi naturali, difficoltà tecniche impreviste o di una domanda insufficiente. Si tratta delle misure C01-i01 (Servizi di assistenza sanitaria di base con maggiori risposte), C01-i02 (Rete nazionale di assistenza continua integrata e rete nazionale di assistenza palliativa), C01-i03 (Sostegno alla riforma della salute mentale), C01-i05-RAM (Sostegno al servizio sanitario regionale di Madera), C02-i02 (Scambio nazionale di alloggi provvisori e d'emergenza), C03-i02 (Accessibilità 360), C05-i04-RAA (Ricapitalizzazione del sistema imprenditoriale delle Azzorre), C05-i07-RAM (Strumenti di capitalizzazione per le imprese di Madera), C05-i15-RAA (Fondo azionario per la ricapitalizzazione del sistema imprenditoriale delle Azzorre), C06-i01 (Modernizzazione degli istituti di istruzione e formazione professionale), C06-i06 (Capacità in campo scientifico), C06-i09 (Scuole nuove o ristrutturate), C07-i00 (Ampliamento della rete di ricarica dei veicoli elettrici), C07-i02 (Collegamenti mancanti e aumento della capacità della rete), C07-i06 (Aree di accoglienza per le imprese), C09-i03-RAM (Piano per l'efficienza idrica e i sistemi di approvvigionamento e irrigazione di Madera), C10-i02 (Transizione verde e digitale e sicurezza nel settore della pesca), C10-i07 (Trasporto marittimo verde), C13-i02 (Efficienza energetica degli edifici delle amministrazioni o degli edifici pubblici), C16-i02 (Transizione digitale delle imprese), C16-i03 (Catalizzatore per la transizione digitale delle imprese), C17-i02 (Modernizzazione dei sistemi di informazione dell'autorità fiscale e doganale per la tassazione dei beni immobili rurali), C19-i01 (Riprogettazione dei servizi pubblici e consolari), C21-i13-RAM (Decarbonizzazione dei trasporti). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Il Portogallo ha spiegato che 20 misure sono state modificate al fine di adottare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure C01-i04 (Ammodernamento e ristrutturazione delle aree ospedaliere e delle attrezzature per gli ospedali), C02-i03-RAM (Alloggi sociali nella regione autonoma di Madera), C02-i05 (Parco immobiliare pubblico a prezzi accessibili), C05-i05-RAA (Ripresa economica dell'agricoltura delle Azzorre), C05-i08 (Più scienze digitali), C06-i03 (Incentivi per gli adulti), C06-r14 (Riforma dell'istruzione e della formazione professionale), C08-i03 (Fasce parafuoco per la gestione del materiale combustibile – rete primaria), C09-i01 (Piano regionale dell'Algarve per l'efficienza idrica), C09-i05 (Parco fotovoltaico di Alqueva), C12-i02 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti), C14-i03-RAA (Transizione energetica nelle Azzorre), C18-r33 (Giustizia economica e contesto imprenditoriale), C18-i01 (Giustizia economica e contesto imprenditoriale), C19-i05-RAM (Transizione digitale della pubblica amministrazione di Madera), C19-i06-RAA (Transizione digitale della pubblica amministrazione nelle Azzorre), C2-i02-RAA (Istruzione digitale (Azzorre)), C21-i04-RAM (Efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione statale o regionale a Madera), C21-i03 (Misura rafforzata: Efficienza energetica I degli edifici utilizzati dal settore dei servizi), C21-i17 (Regime di sostegno all'idrogeno rinnovabile e ai gas rinnovabili). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate.

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) Il Portogallo ha spiegato che 35 misure sono state modificate al fine di adottare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure C01-i10 (Programma di modernizzazione delle tecnologie del Sistema sanitario nazionale), C01-i11-RAA (Ammodernamento e riqualificazione del servizio sanitario regionale), C02-i07-RAA (Infrastruttura per lotti di terreno destinati ad alloggi residenziali), C03-i01 (Nuova generazione di attrezzature e risposte sociali), C03-i03-RAM (Risposte sociali nella regione autonoma di Madera), C03-i04-RAA (Strategia regionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Reti di sostegno sociale (RAA)), C03-i06 (Interventi sociali nelle comunità svantaggiate nelle aree metropolitane di Lisbona e Porto), C03-r38 (Semplificazione del sistema di sicurezza sociale), C04-i01 (Reti culturali e transizione digitale), C04-i02 (Patrimonio culturale), C05-i03 (Agenda di ricerca e innovazione per l'agricoltura sostenibile, l'alimentazione e l'agroindustria [Agenda per l'innovazione in materia di agricoltura 2030]), C05-i11 (Misura rafforzata: Mobilitare le agende verdi/alleanze per l'innovazione delle imprese (prestiti), C05-i13 (Unità di ricerca scientifica), C06-i05-RAA (Qualifiche degli adulti e apprendimento permanente (RAA)), C07-i05-RAA (Circuiti logistici — Rete regionale delle Azzorre), C07-i03 (Collegamenti transfrontalieri e accessibilità delle aree di accoglienza delle imprese), C08-i01 (Trasformazione del paesaggio nelle aree forestali vulnerabili), C10-i04-RAA ("Cluster do Mar dos Açores"), C10-i05-RAA (Transizione energetica, digitalizzazione e riduzione dell'impatto ambientale nel settore della pesca e dell'acquacoltura), C10-i06-RAM (Tecnologie oceaniche), C12-01 (Bioeconomia), C12-r39 (Economia circolare e gestione dei rifiuti), C13-i01 (Efficienza energetica negli edifici residenziali), C13-i03 (Efficienza energetica negli edifici utilizzati dal settore dei servizi), C15-i08 (Ampliamento della rete metropolitana di Porto – Casa da Música-Santo Ovídio, fase di costruzione), C16-i04 (Industria 4.0), C16-i05-RAA (Capacità digitale e trasformazione delle imprese nelle Azzorre), C16-i06-RAM (Impresa 4.0), C17-r40 (Semplificazione del sistema fiscale), C19-i03 (Rafforzare il quadro generale della cibersicurezza), C19-i07 (Pubblica amministrazione abilitata a creare valore pubblico), C19-i08 (Territori intelligenti), C20-i03-RAM (Accelerare la digitalizzazione dell'istruzione nella regione autonoma di Madera), C21-r48 (Semplificazione del quadro giuridico e normativo applicabile ai progetti di energie rinnovabile), C21-i16 (Nazaré Funicular). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) In seguito alla soppressione e alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, il Portogallo ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione per aggiungere una nuova misura. Si tratta della misura C01-i13 (Assistenza sanitaria di base — Centri sanitari). Il Portogallo ha altresì chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di 10 misure. Si tratta delle misure C05-i14 (Innovazione delle imprese), C05-i06 (Capitalizzazione delle imprese e resilienza finanziaria/Banco Português de Fomento), C08-i05 (Programma Più foreste), C10-i01 (Polo blu, rete di infrastrutture per l'economia blu), C14-i04 (Regime di sovvenzioni per l'idrogeno e i gas rinnovabili), C15-i06 (Digitalizzazione del trasporto ferroviario), C19-i04 (Infrastrutture digitali critiche efficienti, sicure e condivise), C21-i02 (Misura rafforzata: Efficienza energetica negli edifici residenziali), C21-i18 (Regime di

sostegno alla flessibilità della rete e allo stoccaggio), C21-i11-RAM (Sistema di incentivi per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a Madera e Porto Santo). Su questi presupposti, il Portogallo ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di 10 misure e che sia aggiunta una nuova misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (9) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dal Portogallo.

Correzione di errori materiali

- (10) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati quattro errori materiali che incidono su tre obiettivi e una misura nell'ambito di quattro componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificata per correggere tali errori materiali che non rispecchiano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 26 maggio 2023, come convenuto tra la Commissione e il Portogallo. Tali errori materiali riguardano l'obiettivo 1.40 della misura C01-i04 (Ammodernamento e rinnovamento delle aree ospedaliere e delle attrezzature ospedaliere) nell'ambito della componente 1 (Sistema sanitario nazionale), l'obiettivo 14.17 della misura C14-i04 (Regime di sovvenzioni per l'idrogeno e i gas rinnovabili) nell'ambito della componente 14 (Idrogeno e fonti rinnovabili), la misura C15-i01 (Ampliamento della rete metropolitana di Lisbona — Linea rossa fino ad Alcântara, fase di aggiudicazione) nell'ambito della componente 15 (Mobilità sostenibile) e l'obiettivo 21.32 della misura C21-i10-RAA (Sistema di incentivi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile nelle Azzorre) nell'ambito della componente 21 (REPowerEU). Tali correzioni non incidono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (11) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare un danno significativo

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (13) Il Portogallo ha presentato una valutazione del principio "non arrecare un danno significativo" per ciascuno dei nuovi investimenti. Le altre modifiche delle misure incluse nel PRR originario non incidono sulla valutazione del principio "non arrecare un danno significativo". Le informazioni fornite consentono di concludere che il piano

⁸ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng>).

modificato è in grado di assicurare che nessuna misura arrechi un danno significativo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (15) Nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono state eliminate due misure: C21-09 (Sportello unico per la concessione di licenze e il monitoraggio dei progetti di energia rinnovabile) e C21-i14 (Trasporto rapido in autobus Braga), mentre il regime di sostegno per i gas rinnovabili (C21-i17) è stato consolidato con i regimi di sostegno della componente 14 (C14-i04) a fini di semplificazione. Allo stesso tempo, alcune misure sono rafforzate, come quella a favore dell'efficienza energetica negli edifici residenziali (C21-i02) e il regime di sostegno per lo stoccaggio di energia elettrica (C21-i18).

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,93 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,31 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (17) Dato il diverso contenuto di marcatura climatica della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR del Portogallo determinano nel complesso un incremento netto di 0,60 punti percentuali del contributo complessivo all'obiettivo climatico del piano, che dal 37,33 % passa al 37,93 %. Si prevede che le misure del piano ridurranno le emissioni di gas a effetto serra e faciliteranno la diffusione delle energie rinnovabili, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 22,32 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (19) Dato il diverso contenuto di marcatura digitale della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR del Portogallo determinano nel complesso una diminuzione netta di 0,48 punti percentuali del contributo complessivo all'obiettivo digitale del piano, che dal 22,80 % passa al 22,32 %. Il PRR modificato continua a

contribuire in modo significativo alla transizione digitale, anche attraverso una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese, un maggior numero di servizi digitali per i cittadini e le imprese e maggiori investimenti per quanto riguarda la sanità elettronica e la digitalizzazione del settore dei trasporti.

Costi

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (21) Il Portogallo ha fornito singole stime dei costi per gli investimenti nuovi e modificati inclusi nel PRR modificato, basandosi su una riduzione o un aumento proporzionali e su varie fonti per giustificarle. Le informazioni sui costi fornite sono per la maggior parte sufficientemente dettagliate e motivate. Il Portogallo ha fornito stime e ipotesi sui costi, tra cui descrizioni e spiegazioni delle principali determinanti e variazioni dei costi delle misure modificate e della loro proporzionalità. Dalla valutazione delle stime dei costi e dei documenti giustificativi emerge che la maggior parte dei costi delle misure nuove e modificate è opportunamente giustificata, ragionevole e plausibile. Il Portogallo ha fornito anche informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo dei costi totali stimati non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (22) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dal Portogallo non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio ST 10149/21, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d ter), g), h), j) e k).

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (23) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)⁹, il Portogallo ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Il Portogallo ha tuttavia ritenuto che nessun progetto cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, giacché il finanziamento di parte di tali progetti è già stato garantito da fonti europee diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Oltre a ciò, i progetti con marchio di sovranità per i quali non è stato ancora garantito il

⁹ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

finanziamento potrebbero essere finanziati nell'ambito della nuova misura C05-i14 "Innovazione delle imprese" nel PRR riveduto.

Valutazione positiva

- (24) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (25) I costi totali stimati del PRR modificato del Portogallo ammontano a 21 905 333 169 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Portogallo, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato del Portogallo dovrebbe essere pari a 16 325 113 960 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione del Portogallo rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (26) Il sostegno pari a 5 580 219 209 EUR messo a disposizione del Portogallo sotto forma di prestito rimane invariato,
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (28) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 *Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato del Portogallo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo è così modificata:

l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente